

condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
dichiara Simone BOCCACCINI colpevole dei reati di cui ai capi a), indicato nel decreto del G.i.p. del 19.10.2004 (associazione eversiva e banda armata), i) contestato dal p.m. in udienza (detenzione e porto di esplosivo, detonatori e bombe a mano), D), E), F), (rapina dei Siena e delitti connessi), N), O), P), Q) (Tentata rapina di Firenze – via Tozzetti e delitti connessi), indicati nel decreto del G.i.p. del 19.3.2005 e, con attenuanti generiche, uniti i reati ex art. 81 c.p., lo condanna alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dalla potestà dei genitori durante il periodo di espiazione;
dichiara Bruno DI GIOVANNANGELO colpevole dei reati di cui ai capi a), indicato nel decreto del G.i.p. del 19.10.2004 (associazione eversiva, banda armata), i) contestato dal p.m. in udienza (detenzione e porto di esplosivo, detonatori e bombe a mano), A), B), C) (rapina di Mezzana e delitti connessi), N), O), P), Q) (Tentata rapina di Firenze – via Tozzetti e delitti connessi) indicati nel decreto del G.i.p. del 19.3.2005 e, con attenuanti generiche, uniti i reati ex art. 81 c.p., lo condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dalla potestà dei genitori durante il periodo di espiazione;
condanna i suddetti imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, pro capite, di quelle di custodia cautelare;
condanna LIOCE e MORANDI al risarcimento dei danni subiti dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sul diritto di sciopero, nella misura da liquidarsi in separata sede;
condanna LIOCE, MAZZEI, FOSSO, DONATI GALLONI, BROCCATELLI, MEZZASALMA, MORANDI, SARACENI, BLEFARI MELAZZI, BOCCACCINI e DI GIOVANNANGELO, in solido, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al risarcimento dei danni, che liquida in complessivi euro 2.220.000,00 nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, sostenute dalla stessa Presidenza del Consiglio e dalla suddetta Commissione di Garanzia, che liquida in complessivi euro 25.000,00;
condanna al risarcimento dei danni in favore delle Poste Italiane s.p.a., nella misura da liquidarsi in separata sede: LIOCE, MORANDI e DI GIOVANNANGELO, in solido, per la rapina di Mezzana, con una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 82.215,00; LIOCE, MORANDI e BOCCACCINI, in solido, per la rapina di Siena, con una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 165.614,00; LIOCE,

MEZZASALMA, MORANDI e BLEFARI MELAZZI, in solido, per la rapina di Firenze – via Torcicoda, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 62.774,53; LIOCE, MORANDI, BLEFARI MELAZZI, BOCCACCINI e DI GIOVANNANGELO, in solido, per la tentata rapina di Firenze – via Tozzetti; condanna tutti i suddetti imputati, in solido, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa subite dalla stessa parte civile, che liquida in complessivi euro 15.350,00 oltre IVA e CAP;

condanna LIOCE, MAZZEI, FOSSO, DONATI GALLONI, BROCCATELLI, MEZZASALMA, MORANDI, SARACENI, BLEFARI MELAZZI, BOCCACCINI e DI GIOVANNANGELO, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Alma Broccolini, Angelo Petri e Leopoldo Petri, nella misura da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalle stesse sostenute, che liquida in complessivi euro 20.000,00 oltre IVA e CAP;

condanna LIOCE, MEZZASALMA e MORANDI, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Valentina D'Antona e Olga Di Serio, nella misura da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 150.000,00 per ciascuna parte e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, che liquida per ognuna in complessivi euro 25.000,00 oltre IVA e CAP.

... assolve Fabio VISCIDO e Maurizio VISCIDO dai reati loro rispettivamente ascritti e Roberto BADEL dal reato di cui al capo i) (detenzione e porto di esplosivo, detonatori e bombe) per non aver commesso il fatto.

... assolve Paolo BROCCATELLI, Marco MEZZASALMA, Alessandro COSTA, Federica SARACENI, Simone BOCCACCINI, Bruno DI GIOVANNANGELO e Roberto BADEL dagli altri reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto;

... immediata liberazione di Alessandro COSTA e Roberto BADEL se non detenuti per altra causa ...”.

Avverso alla sentenza interpose appello il P.M. chiedendo

a) la riforma delle statuizioni assolutorie pronunciate nei confronti degli imputati BROCCATELLI, per i capi b), c), d), e, SARACENI, per il capo e), MEZZASALMA per il capo l) (episodi del 14.05.2000, 06.07.2000, 10.04.2001), BADEL per il capo A) del proc. 4/05 RG Corte Assise, COSTA per il capo a) (associazione sovversiva e banda armata), MEZZASALMA e BROCCATELLI per i capi A), B), C) del proc. 12/05 R.G. Corte Assise, MEZZASALMA, BROCCATELLI e DI GIOVANNANGELO per i capi D), E), F) del proc. 12/05 R.G. Corte

Assise, BOCCACCINI e DI GIOVANNANGELO per i capi G), H), I), L), M) del proc. 12/05 R.G. Corte Assise, di MEZZASALMA per i capi N), O), P), Q) del proc. 12/05 R.G. Corte Assise,

b), infine, anche per ottenere l'aumento della pena inflitta al BOCCACCINI pei delitti per i quali era stato condannato.

Interpose appello la difesa delle parti civili Olga Di Serio ved. D'Antona e Valentina D'Antona, sollecitando, previa affermazione della penale responsabilità degli imputati SARACENI e BROCCATELLI anche per il delitto di cui al capo e) (attentato mortale nei confronti del prof. D'Antona), la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni con esso cagionati.

Interposero appello anche i difensori degli imputati:

- LIOCE, con richiesta di assoluzione ex art. 530 co. 2° C.p.p. da tutte le imputazioni ad eccezione di quelle di banda armata ed associazione sovversiva;

- MORANDI, con richieste analoghe a quelle formulate per la LIOCE, e di riduzione della pena inflitta;

- DI GIOVANNANGELO, con richiesta di assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi N), O), P), Q) (tentata rapina in Firenze v. Tozzetti e delitti satelliti) e dalla partecipazione ad associazione sovversiva e banda armata per il tempo successivo al marzo 1999, con richiesta, altresì di riduzione della pena;

- BOCCACCINI, con richiesta di assoluzione (previa eventualmente rinnovazione parziale del dibattimento) da tutte le imputazioni ascritte e, comunque, di diminuzione della pena irrogata;

- SARACENI, con richiesta di assoluzione dall'imputazione di cui al capo a) per non aver commesso il fatto, in subordine declaratoria di cessazione della permanenza del reato nel dicembre 1999 o nell'aprile 2000 e, comunque, riduzione della pena;

- BROCCATELLI, con richiesta di assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto, in subordine di riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p. e, comunque, riduzione della pena;

- MEZZASALMA, con richiesta di assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi b), c), d), e) (attentato mortale ai danni del prof. D'Antona e delitti satelliti), nonché dalle imputazioni di cui ai capi G), H), I), L), M) (rapina in Firenze v. Torcicoda e delitti satelliti), di qualificazione della modalità della sua militanza nell'associazione sovversiva e banda armata come semplice partecipazione, di concessione di attenuanti generiche e riduzione della pena al minimo;

- BLEFARI MELAZZI, con richiesta di assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi G), H), I), L), M) (rapina in Firenze v. Torcicoda e delitti satelliti) e dalle imputazioni di cui ai capi N), O), P), Q) (tentata rapina in Firenze v. Tozzetti e delitti satelliti), di qualificazione della modalità della sua militanza nell'associazione sovversiva e banda armata come semplice partecipazione, di concessione di attenuanti generiche e riduzione della pena al minimo;
- FOSSO, con richiesta di assoluzione dalle imputazioni ex artt. 270 bis e 306 c.p.;
- GALLONI, con richiesta di assoluzione dalle imputazioni ex artt. 270 bis e 306 c.p.;
- MAZZEI, con richiesta di assoluzione dalle imputazioni ex artt. 270 bis e 306 c.p. ;
- DONATI, con richiesta di assoluzione dalle imputazioni ex artt. 270 bis e 306 c.p..

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, questa Corte ha sollevato eccezione di incostituzionalità delle norme della legge 20 febbraio 2006 46 nella parte in cui inibiscono al P.M. di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel merito e impongono alla Corte d'Appello di dichiarare l'inammissibilità anche degli appelli del P.M. già pendenti al tempo della sua entrata in vigore.

Conseguentemente, si è proceduto alla separazione dal presente procedimento degli atti relativi al summenzionato appello del P.M. tranne che per la parte riguardante la determinazione della pena per i delitti per i quali l'imputato BOCCACCINI aveva subito condanna in primo grado; si è proceduto ad analogo stralcio, per necessità di una trattazione unitaria con l'appello del P.M. sullo stesso punto di decisione, per l'appello delle parti civili Di Serio e D'Antona avverso all'assoluzione dell'imputata SARACENI dall'imputazione di attentato mortale ai danni del prof. D'Antona.

Si è altresì provveduto a stralcio della posizione dell'imputata appellante BLEFARI MELAZZI per la quale si è reso indispensabile accertamento peritale relativo alla capacità di partecipare coscientemente al processo.

Si è, quindi, proceduto al dibattimento per quanto riguarda tutti gli altri imputati ed appelli.

Motivi della decisione

1 - I delitti di cui al capo a) del procedimento penale n. 22954/04 Notizie Reato - 2/05 R.G. Corte Assise ed alla contestazione suppletiva di cui all'udienza 17.05.2005 relativa all'imputato MORANDI.

1 a - L'esistenza dell'organizzazione criminale.

Gli elementi probatori ed indiziari acquisiti al processo dimostrano che numerosi delitti -in questa sede giudicabili e non-, commessi tra il 1992 ed il 2003, furono manifestazioni di deliberazioni criminali collegate non solo dalla comunanza di un sostrato/movente ideologico connotato da una particolare visione della "lotta" politica, ma anche dalla contestualizzazione -quali episodi tattici, deliberati in successione, secondo le esigenze di evoluzione e sviluppo di una strategia a fine ultimo ideologico/politico- nell'ambito di un vero e proprio unico programma, che li comprendeva potenzialmente tutti nelle proprie linee generali; programma elaborato e sostenuto da un'unica organizzazione, che concretamente operava per la predisposizione delle risorse umane e materiali indispensabili per la realizzazione del proprio disegno generale e delle singole attività delittuose di volta in volta ritenute ad esso funzionali e, conseguentemente, deliberate.

L'effettiva esistenza dell'organizzazione criminale postulata nel capo di imputazione emerge nel processo, fino dalla fase delle indagini preliminari, dalle inequivocabili piene professioni di appartenenza rese, a partire dai primi contatti con gli organi di polizia giudiziaria e con l'autorità giudiziaria, dagli imputati LIOCE e MORANDI (dimostrative tra l'altro di persistenza della c.d. "affectio societatis") e reiterate nel corso dei dibattimenti di primo e secondo grado con le modalità della produzione di "comunicati" e dell'adesione agli stessi.

Confermano l'esistenza dell'associazione proclamata nelle suddette prese di posizione rispetto al processo:

a) le analoghe esplicite prese di posizione dell'imputato MEZZASALMA (suo documento prodotto all'udienza 20.06.2005) e della BLEFARI MELAZZI (dimostrativa anch'essa, tra l'altro, di persistenza della c.d. "affectio societatis"), nei cui confronti, per lo stesso fatto, si procede separatamente;

b) le dichiarazioni delle imputate nei cui confronti si procede separatamente per lo stesso fatto, BANELLI e PROIETTI, concordi sull'esistenza dell'organizzazione criminale ed ormai critiche (la prima resasi collaborante con gli organi di giustizia) nei confronti della confessata rispettiva partecipazione alla stessa.

Le indicazioni delle fonti dichiarative trovano riscontro obiettivo.

Tale valore ha la presenza accertata il 20.12.2003 con perquisizione e sequestro, presso la cantina sita in Roma v. Montecuccoli n. 3, formalmente condotta in locazione dalla BLEFARI MELAZZI:

- a) di volantini (documenti separatamente custoditi in due raccoglitori in plastica distinti dalle annotazioni rispettivamente "originale giorno 18", poi corretto in 20, e "originale BR 19.03.02") di rivendicazione degli attentati con esito mortale ai danni dei professori Massimo D'Antona (Roma, 20.05 1999, data inizialmente programmata: il 18.05) e Marco Biagi (Bologna, 19.03.2002),
- b) di copie del volantino col quale fu rivendicato, con la sigla N.C.C. (Nuclei Comunisti Combattenti), l'attentato del 18.10.1992 alla sede romana della confindustria,
- c) di copie del volantino col quale fu rivendicato, con la sigla N.C.C., l'attentato del 10.01.1994 al NATO Defence College di Roma,
- d) di volantini (separatamente custoditi in due raccoglitori in plastica, uno dei quali distinto dall'annotazione "originale") di rivendicazione con sigla N.I.P.R. (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria) -ma con specifico richiamo, nel primo, ai temi della rivendicazione dell'omicidio D'Antona- degli attentati eseguiti in Roma, contro la sede della "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali" e contro le sedi (in unico immobile) dell'Istituto Affari Internazionali e dell'Associazione Consiglio per le Relazioni Italia U.S.A., rispettivamente il 14.05.2000 ed il 10.04.2001,
- e) del volantino (custodito in raccoglitore in plastica distinto dall'annotazione "originale") della rivendicazione con sigla N.P.R. (Nucleo Proletario Rivoluzionario) dell'attentato incendiario del 06.07.2000 alla sede CISL di v. Tadino in Milano,
- f) di un quaderno con scritti (sicuramente di pugno della LIOCE e del GALESI, conclusione incontestata di accertamento tecnico eseguito secondo le metodiche ed i criteri dettati dalla scienza e pratica della materia) relativi alla programmazione dell'attentato mortale ai danni del professor Biagi,
- g) di una raccolta di scritti del professor Biagi.

Uguale valore -di riscontro obiettivo dell'esistenza di un'organizzazione votata all'attacco eversivo ed armato contro la personalità dello Stato e comune matrice di manifestazioni criminali di aggressione materiale e diretta al patrimonio pubblico e/o privato, all'incolumità pubblica e privata ed alla vita stessa delle persone, tra le quali quelle sintetizzate nei capi d'imputazione epigrafati- ha la presenza nello stesso luogo, accertata nelle circostanze e con le modalità di cui sopra:

a) della SIM card 03332965551 che le indagini sui tabulati delle utenze telefoniche interessate hanno portato ad identificare, incontestatamente, per quella utilizzata il 13.06.2000 per rivendicare l'attentato N.I.P.R. del 14.05.2000 ai danni della "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali",

b) della tesserina in plastica dalla quale proveniva (come accertato grazie alla corrispondenza dei numeri) la SIM card 03336584415 che le indagini sui tabulati delle utenze telefoniche interessate hanno portato ad identificare, incontestatamente, per quella utilizzata il 10.04.2001 per rivendicare l'attentato N.I.P.R. dello stesso giorno alle sedi dell'Istituto Affari Internazionali (I.A.I.) e dell'Associazione Consiglio per le Relazioni Italia U.S.A.,

c) della SIM card 03383653524 che le indagini sui tabulati delle utenze telefoniche interessate hanno portato ad identificare, incontestatamente, per quella utilizzata il 24.04.2001 per la rivendicazione via e-mail (diretta a numerosi indirizzi) del suddetto attentato N.I.P.R. del 10.04.2001,

d) del telefono cellulare marca Nokia, mod. 5110, contraddistinto dal n. IMEI 490547407751400 che le indagini sui tabulati delle utenze telefoniche interessate hanno portato ad identificare, incontestatamente, per quello utilizzato, con la già detta SIM card 03332965551 per la rivendicazione via e-mail dell'attentato N.I.P.R. del 14.05.2000 ai danni della "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali",

e) del computer portatile marca Dell contenente in memoria un file con tutti gli indirizzi e-mail ai quali vennero inoltrati per posta elettronica il messaggio di rivendicazione dell'attentato omicida al professore Marco BIAGI,

f) di 38 kg di materiale (diserbante -nitrati- ed esplosivo da cava) idoneo per il confezionamento (anche previa miscelazione) di ordigni esplosivi, detonatori (200, circa) e telecomandi idonei a provocarne l'esplosione, numerosi congegni a tempo idonei a programmarne l'esplosione, sveglie capaci per la loro stessa struttura di svolgere la stessa funzione dei congegni a tempo, munizioni e due bombe a mano.

Valore di riscontro obiettivo nello stesso senso appena indicato e gravemente ed univocamente indicativo della gamma di attività delittuose inclusa nel disegno "oggetto sociale" dell'organizzazione criminale in questione inerisce alla presenza nello stesso luogo, accertata nelle circostanze e con le modalità di cui sopra:

a) dei biglietti, "personalizzati" con la stampa del numero di utenza (notoriamente sempre rilasciati in omaggio all'acquirente, dal gestore di

telefonia mobile "TIM", per ciascuna SIM acquistata), relativi alle SIM card coi numeri di utenza 3391815741 e 3391815747, che comunicarono tra loro alle h. 9.17 del 02.12.1999 impegnando entrambi "celle" di telefonia site in Siena (teste Grassi), il che attesta la presenza in loco, proprio nell'immediata imminenza della rapina ai danni dell'ufficio postale di Siena - Porta Camollia, di soggetti collegati all'organizzazione facente capo al locale uso cantina di cui si tratta,

b) di numerosi moduli per documenti di identità, sottratti a diversi uffici comunali,

c) di timbri e punzoni di pubblici uffici -quali falsi e quali di provenienza furtiva- idonei alla falsificazione di documenti anche di identità,

d) di targhe per veicoli provenienti da o evidentemente destinate ad operazioni illecite,

e) di smalti idonei ad impedire il rilevamento di impronte digitali,

f) di materiale vario per mascheramento delle persone,

g) di una valigia e di assegni in essa contenuti provenienti da una rapina (non oggetto di giudizio nella presente sede) perpetrata in danno di un portavalori, tale Fabio Guglielmucci, il 10.12.1996,

h) di sacchi postali, cartellini e piombi di chiusura di pacchi contenenti valori, provenienti dalla rapina perpetrata in Mezzana (PI) il 13.05.1998 ai danni di un porta valori delle Poste Italiane,

i) di accessori originali (n. 4 speaker microphone) per una radio scanner ricetrasmittente marca Lafayette identica a quella abbandonata dai rapinatori in fuga dopo la rapina ai danni di un furgone portavalori delle Poste Italiane perpetrata il 13.05.1998 dinanzi all'ufficio postale di Mezzana (PI).

Ancora riscontri obiettivi nei sensi appena sopra accennati sta nel ritrovamento:

a) nell'archivio informatico relativo all'organizzazione sequestrato all'imputato MORANDI di un documento costituente una sorta di rapporto/ricostruzione del GALESI in merito alla rapina commessa in Roma, v. Radicofani, il 27.05.1997 ai danni di un ufficio postale, rapina per la quale il secondo fu condannato, insieme a Cruciani Jerome (fortemente censurato quanto a comportamento nel documento in questione) qui non imputato, con sentenza passata in giudicato, sentenza nel corso dell'esecuzione della quale lo stesso GALESI evase entrando in clandestinità e permanendovi fino alla morte nel conflitto a fuoco del 02.03.2003 nel corso del quale venne assassinato l'agente Polfer Petri e catturata la LIOCE,

b) in uno di due computer palmari "Psion" sequestrati all'imputata LIOCE, all'atto dell'arresto del 02.03.2003 (la memoria dell'altro, poi risultato da poco riparato, era totalmente cancellata sicchè non conteneva alcun documento), di documentazione informatica relativa alla programmazione della rapina subita dall'ufficio postale di Firenze, v. Torcicoda, il 06.02.2003 (capi da G ad M proc. Pen. 12/05 R.G. Assise – 46274/04 N.R. qui riunito e capi da A1 ad E1 contestati all'udienza 17.02.05),

c) presso la BLEFARI MELAZZI di documentazione informatica relativa alla programmazione della tentata rapina subita dall'ufficio postale di Firenze, v. Tozzetti, il 05.12.2002 (capi da N a Q proc. Pen. 12/05 R.G. Assise – 46274/04 N.R. qui riunito).

Ulteriori riscontri dell'azione di un'unica organizzazione dietro alle vicende delittuose oggetto del presente giudizio (e non solo ad esse), rivendicate o meno, sono:

a) nel contenuto di documentazione tratto dagli archivi informatici sequestrati ai già menzionati MORANDI e BANELLI, contenuto che esplicita:

1 - il diretto rapporto tra l'organizzazione in questione e l'attentato incendiario del 02.08.2002, in Firenze, ai danni dell'agenzia di lavoro interinale "Obiettivo lavoro" (volantino di rivendicazione a sigla N.P.C. dell'attentato incendiario del 02.08.2002 alla sede della agenzia di lavoro interinale "Obiettivo lavoro" di Firenze; descrizione della preparazione dell'attentato, localizzazione dell'obiettivo, esposizione dei criteri di scelta degli autori, modalità e mezzi dell'azione),

2 - che la nuova sigla N.P.C. (Nucleo Proletario Combattente) fu creata per non rivendicare quell'azione di basso livello per obiettivo e risultati con una sigla già legata a precedenti azioni di maggiore livello e che avrebbe potuto rischiare un'immagine mediatica di "arretramento";

b) nel contenuto di altro documento tratto dall'archivio informatico sequestrato al MORANDI e riguardante la dinamica operativa dell'omicidio D'Antona (e redatto tra il dicembre 1998, come si vedrà quando in seguito si accennerà ad altro documento dello stesso archivio, denominato progof.doc, ed il maggio 1999), laddove si legge la seguente specifica indicazione, rivelatrice del ricorso dell'organizzazione ad una vera e propria strategia dell'uso di sigle diverse secondo criteri di opportunità politico/mediatica: *"Rispetto alla denominazione organizzativa si ritiene che qualora ci fosse uno sviluppo della situazione che rendesse necessaria ed opportuna la rivendicazione, si possa stabilire che in caso di mancata effettuazione dell'azione si continuerà ad utilizzare la sigla NCC, sia per le forze cadute che per le*

forze ancora operanti. Se l'azione viene portata al punto dell'eliminazione del soggetto si ritiene si debba assumere la denominazione B.R., perché con tale sigla verrà rivendicata l'azione";

c) nel contenuto di un documento sequestrato nel febbraio 1995 presso l'abitazione di FUCCINI Luigi (non imputato nel presente processo) condannato per appartenenza all'associazione sovversiva e banda armata N.C.C. con sentenza della Corte di Assise di Roma del 05.04.1996, irrevocabile, ed in particolare nella parte di quel documento (trovato arrotolato e nascosto all'interno d'una canna da pesca) che sottolineava la determinazione degli N.C.C. "... di procedere nello sviluppo della guerra di classe di lunga durata avviata da più di un ventennio dalle Brigate Rosse ...", in perfetta coincidenza con il contenuto del documento di cui al seguente punto d);

d) nel contenuto di un dattiloscritto dell'ottobre 1991, rinvenuto e sequestrato presso la cantina di v. Montecuccoli il 20.12.2003 e nel quale si legge "Le montagne sono alte, ma non possono diventare ancora più alte; ad ogni colpo di zappa esse diventeranno più basse" (citazione di un pensiero di Mao Tse Tung) e ancora "...La ricostruzione delle forze della guerriglia è in questo momento l'obiettivo principale che i comunisti devono raggiungere (si era, notoriamente, all'indomani della c.d. "ritirata strategica" del 1988/89 che aveva chiuso, dopo una serie di omicidi, ultimo dei quali quello ai danni del senatore Ruffilli e dopo la cattura della massima parte dei principali associati, l'esperienza di lotta armata delle originarie B.R. P.C.C., n.d.r.), e solo successivamente e conseguentemente il lavoro politico tende alla ricostruzione nell'ambito operaio e proletario di quelle che vengono definite le condizioni danneggiate dalla controrivoluzione degli anni '80, non perché vi sia una separazione tra i due piani, ma perché in ultima analisi è l'azione che con l'attacco al cuore dello Stato crea le condizioni favorevoli per l'avanzamento delle posizioni nel campo proletario andando ad incidere ... laddove si decidono i rapporti di forze tra classe e Stato. ... Il processo rivoluzionario è processo di attacco politico-militare al nemico ... e ... costruzione ed organizzazione delle forze sul terreno strategico della lotta armata. Questa è la concezione espressa storicamente dall'O. e nella quale ci riconosciamo, che deve informare complessivamente il nostro lavoro politico. La necessità, quindi, di strutturarsi secondo i criteri di clandestinità e compartimentazione e di acquisire fin da subito tutti gli elementi indispensabili all'esplicare della nostra pratica politica (necessità quindi di basi logistiche - armi - finanziamenti) dev'essere inquadrata in quest'ottica. La questione quindi dell'attivazione delle nostre forze ad un livello basso, medio o alto che è più giusto definire

quello adeguato deve essere ... definitivamente chiarita ... Oggi noi ci troviamo di fronte al complesso lavoro di ricostruzione delle strutture politico – militari dell'O., in grado di rilanciare e riaffermare la guerriglia nelle metropoli imperialiste come il solo modo di esprimere la politica rivoluzionaria, tutti i nostri sforzi e le nostre capacità devono assolvere tale compito ... Questi in conclusione sono i dati oggettivi con cui si devono misurare tutte le forze a nostra disposizione per rilanciare la guerriglia nella guerra contro la borghesia imperialista per la conquista del potere politico e la dittatura del proletariato”;

e) nel contenuto dei documenti REIMPROG 9 (ultima modifica 09.09.2000) e VE11090 (ultima modifica 11.09.2002) estratti dall'archivio informatico sequestrato alla BANELLI; documenti il cui autore analizza le argomentazioni di rivendicazioni effettuate a sigla N.I.P.R. ed N.P.R. (pei già menzionati delitti rispettivamente commessi il 14.05 ed il 06.07.2000, il primo in Roma ed il secondo in Milano, v. Tadino) trattandoli palesemente come momenti dell'evoluzione di un complesso unico di attività e rivendicazioni lamentando come queste ultime non sempre (a cominciare da quella relativa all'attentato al professor D'Antona) fossero state all'altezza dell'esigenza di raccordare le finalità rivoluzionarie di una determinata azione con le contraddizioni sociali nelle comunicazioni rivolte all'esterno con funzione promozionale della lotta armata;

f) nel contenuto di altro documento estrapolato dall'archivio informatico sequestrato alla stessa BANELLI, il cui autore, nel brano che inizia con *“Le contraddizioni cui inerisce la decisione di preparare o no interventi nei prossimi mesi ...”* mostra disapprovazione per la progettazione di attività non disarticolanti da rivendicare a sigla N.I.P.R. perché contrastante con precedenti decisioni di *“...proseguire la disarticolazione (cioè gli omicidi, unici rivendicabili a sigla BR PCC, n.d.r.) ed approfondirla...”* e, quindi, contrastante con una precedente progettualità di disarticolazione prolungata, con il rischio di far apparire all'esterno le azioni “rivoluzionarie” come occasionali e sordinati episodi di combattimento frammentario e genericamente legato a movimenti di lotta e di far apparire all'esterno l'assenza di una entità in condizioni di forza capace di pianificare e sostenere una “guerra di classe” un piano e non un succedersi occasionale e disorganico, mentre più opportunamente la prosecuzione della “disarticolazione” (cioè la realizzazione di sole azioni rivendicabili come B.R. P.C.C.) consentirebbe di far apparire all'esterno la scomparsa dal teatro di azione di altre sigle (in particolare quella N.I.P.R., evidentemente strumento mediatico nella piena disponibilità dell'organizzazione di appartenenza

dell'autore del testo) come effetto di arruolamento dei membri delle stesse nelle B.R. P.C.C. e fattore di rafforzamento e di egemonia unificante da parte di queste ultime, ormai capaci di programmazione e conduzione di una vera e propria strategia attuale e permanente di "guerra di classe";

g) nel contenuto dell'ulteriore documento denominato VERIF01 (ultima modifica 02.11.2001) appartenente al complesso della documentazione informatica dell'organizzazione di cui al presente capo di imputazione; documento il cui autore opera una "verifica" dell'attentato a sigla N.I.P.R. del 06.07.2000, "verifica" che dimostra la diretta riconducibilità dell'azione (nonostante la sigla di rivendicazione) all'organizzazione di appartenenza del "verificatore" ed oggetto del presente capo di imputazione, perché:

1 – tale "verifica" in concorso col contenuto dei documenti di cui ai punti lettera e) e lettera f) immediatamente precedenti mostra un'attenzione ed un'esigenza di "bilancio" rispetto alla menzionata azione da parte dell'organizzazione di cui si tratta nel presente processo assolutamente inconcepibile se quest'ultima non ne fosse stata immediata e diretta protagonista,

2 – comunque, un procedimento di "verifica" non avrebbe avuto alcun senso rispetto ad azioni di entità estranea,

3 – la "verifica" è condotta sotto il particolare e specifico profilo della coerenza dell'azione con il percorso di "*approfondimento del grado di rapporto alla proposta B.R. P.C.C.*", e cioè di un'istanza di coerenza di ogni azione con "*...la proposta delle B.R. P.C.C. (storiche, quelle della c.d. "ritirata strategica" del 1988/89, n.d.r.) ...*" intesa come unica possibilità della "iniziativa rivoluzionaria" e rivendicata come elemento identitario proprio dall'organizzazione oggetto del presente processo (v. il documento manoscritto di sei fogli rinvenuto nella cantina di v. Montecuccoli di cui meglio si dirà in seguito e che recita, tra l'altro, "*...noi siamo ... un nucleo nato da un'aggregazione di singole soggettività rivoluzionarie sul riconoscimento della proposta delle B.R. P.C.C. strette intorno al rilancio dell'iniziativa rivoluzionaria ... per dargli continuità*");

h) nel contenuto di documenti estrapolati dal computer marca "Compaq" rinvenuto nel locale cantina di via Montecuccoli dai quali risultavano programmi di sviluppo dell'organizzazione, la ricostruzione della storia dell'organizzazione, valutazioni di particolari situazioni politiche ai fini dell'individuazione di obiettivi da aggredire, in coerenza con la visione strategica perseguita;

si tratta di un complesso di documenti che, integrandosi a vicenda quanto a significazione, rappresentano con piena evidenza l'esistenza di una unica fonte di una strategia generale e delle azioni considerate, tendenti a realizzarla.

Va riconosciuto valore di ulteriore riscontro dell'effettiva esistenza del concreto fenomeno organizzativo unitario anche ad altre fonti documentali, sequestrate a taluni imputati di questo processo e ad altri la cui posizione ne è separata, che ne pongono in evidenza la strutturazione secondo criteri gerarchici e disciplinari manifestamente funzionali non tanto all'efficienza rispetto a determinate singole "operazioni", quanto all'auto-conservazione e permanenza nel tempo dell'entità associativa, relativamente sia all'aspetto specificamente operativo, sia a quelli di perpetuazione e sviluppo dell'ideologia e strategia.

In tal senso hanno particolare rilievo:

a) un documento estratto dalla memoria "flash" del già menzionato "palmare" Psion con memoria integra sequestrato alla LIOCE, relativo ad un dibattito sulla proposta di espulsione della "compagna SO" (da identificarsi nella BANELLI, che ha dichiarato che la sua espulsione era stata poi deliberata e che avrebbe dovuto riceverne comunicazione formale dal GALESI in un incontro già fissato, ma impedito dall'uccisione del predetto nel conflitto a fuoco del 02.03.2003 nel quale perse la vita anche l'agente Polfer Emanuele Petri e nel contesto del quale fu arrestata la LIOCE), proposta determinata dai problemi che la suddetta "compagna" aveva cagionato all'organizzazione con le proprie inadempienze;

b) un documento (ultimo salvataggio 10.08.03) estrapolato dall'archivio informatico del MORANDI, denominato "sicur-S" e relativo al temporaneo "congelamento" di un militante che aveva segnalato di essere probabilmente oggetto di osservazioni e pedinamenti da parte di forze di polizia;

c) un documento (ultimo salvataggio 10.08.03) estrapolato dall'archivio informatico del MORANDI, denominato "sicur-L" e relativo ai provvedimenti da prendere a tutela dell'organizzazione in generale e di un militante in particolare a seguito della cattura della LIOCE e della possibilità di scoperta dell'appartamento sito in Roma, v. Maia n. 6, che l'aveva alloggiata insieme al GALESI fino al 02.03.2003;

d) i frammenti, anche ampi, di documenti tra i 106 "in chiaro" (cioè non criptati), cancellati ma non soprascritti, recuperati dalla memoria flash del palmare con memoria integra della LIOCE dai tecnici della Polizia Postale, che consentono di acquisire informazioni dalle quali emerge una struttura organizzativa fondata sul concorso di militanti "clandestini" o

“regolari” a tempo pieno (LIOCE, GALESI) ed altri la cui militanza era celata dietro normali attività lavorative, familiari e di rapporti sociali, una struttura basata su rigide regole di compartimentazione, articolata su una “Sede Centrale” –con posizione di vertice- in Roma e su collocazioni territoriali (“loc. A” e “loc B”) in Toscana;

e) i documenti –di cui si dirà particolareggiatamente in seguito- di programmazione delle “operazioni” e delle prove di queste (operazioni di autofinanziamento o “disarticolanti”, o anche quelle relative allo “smobilizzo” –di cui si dirà più precisamente in seguito- del materiale dell’organizzazione da un luogo ad altro di custodia) che dimostrano una minuziosissima attività “gerarchica”, di comando come pure si potrebbe dire, in stile addirittura militaristico (del resto appropriato alla pretesa veste di avanguardia guerrigliera) non solo nell’ovvia suddivisione dei compiti tra gli affiliati ma anche nell’assegnare ai medesimi gli strumenti necessari e nel disporre addirittura foggia e colore dei capi d’abbigliamento da vestire nell’azione;

f) gli stessi documenti di cui al precedente punto e), nella parte in cui nell’assegnare ai partecipanti gli strumenti necessari ai rispettivi ruoli nell’“operazione” (radio rice-trasmittenti, telefoni cellulari, armi) dimostrano con piena evidenza che tali strumenti non costituivano dotazioni personali ma patrimonio dell’organizzazione (tanto è vero che solo il GALESI, nell’occasione del conflitto a fuoco del 02.03.2003 fu trovato in possesso di una pistola -quella sopra riportata di cui al capo h del proc. pen. 2/05 R.G. Assise-, mentre presso nessuno degli altri imputati arrestati e perquisiti sulla persona e nel domicilio fu trovata arma da fuoco di alcun tipo, né in particolare alcuna di quelle incontestatamente usate nel corso delle rapine -anche una mitraglietta, come più precisamente si vedrà in seguito- e degli attentati omicidi da ricondursi all’organizzazione; armi, quindi, tuttora occultate in luogo ignoto –diverso dalla cantina romana di via Montecuccoli- e suscettibili di recupero ed eventuale riuso da parte di eventuali militanti sfuggiti alle indagini);

g) le c.d. schede “di ruolo” personali redatte singolarmente per ciascun militante in relazione allo specifico ruolo (componente della “squadra offensiva”, come venivano designati gli autori materiali della condotta specifica tipica del delitto pianificato, ovvero “staffetta” e, cioè avvistatore dell’obiettivo da colpire, o “palo” rispetto all’intervento di forze dell’ordine, o collocatore in zona operativa dei mezzi predisposti per la fuga) assegnatogli in una specifica operazione e consegnatagli al fine di sintetizzare e tradurre per lui la parte competente al suo ruolo del piano generale dell’operazione;

g) gli stessi documenti di cui ai precedenti punti e) ed f) nella parte in cui sistematicamente impongono, sia al termine -ed anche ad ore e giorni di distanza dalla realizzazione- di ciascun fatto delittuoso (ma anche delle già menzionate semplici operazioni di "smobilizzo" rese necessarie dagli esiti degli accennati fatti del 02.03.2003 e che si preciseranno in seguito), sia anche senza riferimento ad operazioni specifiche effettuate o da compiersi:

1 - delle procedure definite "recuperi" consistenti in una serie di appuntamenti preassegnati tra gli stessi protagonisti di ciascun episodio o tra essi ed altri affiliati o comunque tra affiliati (nel rispetto, in ogni caso e nei limiti del possibile dell'esigenza di compartimentazione e, cioè di limitare gli incontri a militanti che già tra loro conoscenti, onde evitare pericolosi allargamenti, anche tra militanti di conoscenze non indispensabili ai fini operativi), finalizzati al controllo del perdurante stato di libertà e disponibilità dei soggetti interessati ed alla creazione di occasioni di scambio di comunicazioni,

2 - delle procedure di contropedimento (controlli, lungo percorsi predeterminati, della eventuale esistenza di pedinamenti o comunque di forme di controllo di polizia a carico di taluno affiliato, controlli da svolgere talvolta reciprocamente tra affiliati nei medesimi percorsi, ore e date);

h) documenti di contabilità e bilancio da cui risultano il pagamento con la cassa comune di acquisizioni di interesse comune (ad es. doc. contab 1, ultima modifica il 06.08.2003, estrapolato dall'archivio informatico del MORANDI, ove sono annotate spese effettuate nell'interesse dell'organizzazione e, tra di esse, le somme corrisposte al militante "L" per il pagamento dell'affitto di un appartamento sito in Roma, v. Maia, che come meglio si vedrà in seguito era servito da rifugio alla LIOCE ed al GALESI durante la loro clandestinità e fino al 02.03.2003), ed un compenso mensile di 500 euro pagato almeno dal marzo al maggio 2003 a militante indicato con la sigla MRT, documenti cui ne corrispondono analoghi rinvenuti nella cantina di v. Montecuccoli, relativi alla gestione dei mezzi economici necessari al mantenimento dei militanti clandestini a tempo pieno;

i) il documento "bil prosp A1" (19 - 22.07.2003) estrapolato dall'archivio informatico MORANDI dove si lamenta il "riposizionamento esterno" di un militante, attribuito al colpo subito (fatti del 02.03.2003) e ad insufficienza della "azione di comando", dove inoltre si esterna il rischio che lo Stato possa adoperarsi alla "gestione annientamento" della compagna "ostaggio" (LIOCE), dove infine si accenna ad un momento di crisi dell'organizzazione a causa del

congelamento di un compagno di Loc A riposizionatosi all'esterno; nonché i documenti di pari oggetto e analogo tenore, ovviamente successivi al 02.03 2003, sequestrati presso la BLEFARI MELAZZI ed il qui imputato MEZZASALMA, che trattavano problematiche relative al "riadeguamento" dell'organizzazione reso necessario dall'uccisione del GALESI e dalla cattura della LIOCE.

In merito alla natura dell'organizzazione in questione sono illuminanti i contenuti della produzione documentale rinvenuta nella cantina di v. Montecuccoli, ragguagliati con quelli della produzione delle B.R. P.C.C. dell'epoca precedente alla già ricordata ritirata strategica, nonché con i contenuti "politici" della corrispondenza sequestrata presso detta cantina e proveniente dal "carcerario" (sono agli atti anche documenti recanti il timbro del visto di censura del carcere di Trani, documenti scritti -come accertato con consulenza tecnica, incontestata sul punto- con la macchina da scrivere del DONATI, ivi detenuto, o con annotazioni manoscritte di altri detenuti irriducibili, tra i quali il B.R. MARINI Fausto, qui non imputato), proveniente cioè in particolare dal gruppo dei c.d. "irriducibili", reduci dell'esperienza operativa conclusasi nel 1988/89, cui si proclamano appartenenti gli imputati MAZZEI, FOSSO, DONATI e GALLONI; la suddetta produzione documentale dell'organizzazione qui in esame mostra la derivazione culturale delle elaborazioni di politica e strategia generale ad essa sicuramente riferibili dalle elaborazioni sulle stesse problematiche della organizzazione costretta alla c.d. "ritirata strategica" del 1988/89.

Concludente nello stesso senso è un documento di sei fogli, manoscritto, già menzionato, rinvenuto nella cantina di v. Montecuccoli, che inizia con la dicitura "da verificare file su compaq ed eventualmente trascrivere in dir.RS (directory RS, n.d.r.), dove "RS" è una sigla che nei documenti dell'organizzazione -come si vedrà in seguito- designa la LIOCE, che quindi ne è la probabile autrice, documento di data indeterminata che:

1 - recita testualmente "... il fatto che il nostro rilancio sia stato il frutto della centralizzazione politica intorno all'impianto e alla linea dell'O. è la pura verità ed è stata nostra intenzione farlo per cui la realtà concreta è stata che grazie ai documenti usciti dal carcere che sono stati la nostra base formativa e costruttiva (in modo quasi esclusivo) noi ci siamo attivati e costruiti a cielo aperto, senza cioè un legame organizzativo, ma solo politico e non bidirezionale ma solo unidirezionale, dal momento che non c'è mai stato scambio politico che non fossero altro che i reciproci documenti pubblici, per altro utili, nella loro relatività (ritardi etc.) ... Per cui storicamente noi siamo gli NCC. E cioè un nucleo nato da un'aggregazione di singole soggettività rivoluz.

sul riconoscimento della proposta delle BR-PCC strette intorno al rilancio dell'iniziativa rivoluzionaria e all'attività x dargli continuità...".

2 - dichiara, così, esplicitamente il debito politico/culturale della nuova rispetto alla vecchia organizzazione ma anche reclama l'autonomia organizzativa della prima rispetto alla seconda,

3 - dichiara, in sostanza, tra l'organizzazione di cui si tratta e le BR PCC della ritirata strategica e, in particolare, il "carcerario" delle BR storiche un unico rapporto, quello evidenziato dai documenti resi pubblici dell'una e dell'altra realtà (in particolare dal carcerario, attraverso i comunicati di "adesione" o comunque commento –in ogni sede, anche processuale per fatti diversi- alle azioni portate avanti nel mondo esterno; dall'esterno attraverso le pubbliche rivendicazioni, esaltazioni e motivazioni delle pretese azioni rivoluzionarie),

4 - rivendica nettamente, anche col sottolineare la stessa diversità del nome (fino alla prima iniziativa "disarticolante"), l'autonomia costitutiva e strutturale e del percorso di maturazione sia politica che organizzativa della nuova organizzazione dalla precedente, la cui "proposta" politico/ideologica (ricavata –come un vero e proprio manifesto- dalle azioni, dai comunicati che le avevano accompagnate, da tutti quelli precedenti e susseguenti –anche dal carcere- alla ritirata strategica) è indicata come idea fondativa per gli NCC, come "percorso" verso la loro realizzazione (con la prima azione "disarticolante") in avanguardia degna di rappresentarsi come BR PCC (si vedano in tal senso anche gli altri documenti già citati).

1 b - Aspetti organizzativi.

I covi.

Le risultanze probatorie derivate dalla copiosa documentazione sequestrata presso la cantina di v. Montecuccoli n. 3 e presso taluni degli imputati –quali tuttora presenti nel processo, quali titolari di posizioni "stralciate"- consentono di affermare (e la circostanza è rimasta incontestata nel processo di primo grado e nei motivi di appello) che l'organizzazione in esame aveva, come già in precedenza accennato, insediamenti territoriali in Firenze e Pisa (rispettivamente "loc. A" e "loc. B", nei documenti "interni"), nonché in Roma ("sede Centrale") e che si era organizzata all'interno secondo criteri di compartimentazione finalizzati alla creazione, nei limiti del possibile, di compartimenti stagni rispetto ad eventuali "minacce" investigative:

a) che venivano tendenzialmente rispettati anche se partecipavano ad una stessa operazione più affiliati che non si conoscevano già reciprocamente, assegnando loro compiti o modalità di esecuzione che non comportassero un diretto contatto ed una successiva reciproca riconoscibilità (v. ad es. in “Pian smob 4 -di cui meglio si dirà in seguito- estratto dall’archivio informatico dell’imputato MORANDI *“Per UGO ha ruolo di staffetta ed autista del motorino ALDO ... Rispetto alla necessità del mantenimento della compartimentazione, durante il percorso che devono effettuare insieme, è opportuno che ALDO e UGO facciano attenzione a non guardarsi, cosa che si ritiene possibile se UGO nei movimenti di vestizione, inserimento casco e poi nella salita e scesa dal mezzo e nella riconsegna casco, rimane sempre nella parte posteriore del motorino e se ALDO non toglie mai il casco e non si gira mai in caso di necessità di parlare con UGO ...”*),

b) ai quali risulta collegata, anche se non in modo esclusivo (in parte era sicuramente un mezzo di copertura delle veri identità rispetto ad eventuali indagini), la regola per la quale gli affiliati erano distinti nei rapporti tra loro e nei documenti a divulgazione interna con “nomi di battaglia”, “nomi operativi” e sigle, dei quali meglio si dirà in seguito.

Le indagini preliminari e dibattimentali volte all’approfondimento delle modalità organizzative dell’associazione in questione non hanno portato a localizzare in Toscana “basi”, immobili cioè costituenti punti di riferimento specificamente dedicati alle attività comuni dei consociati o, quantomeno a supporto logistico per la raccolta del materiale ideologico e militare/operativo.

È, invece, provata la disponibilità in Roma, in successione, di due basi logistiche, definibili come veri e propri “covi”.

Si tratta di un appartamento sito nel condominio v. Maia, n. 6, e della già menzionata cantina sita in v. Montecuccoli n. 3, condotti in locazione rispettivamente tramite l’imputato MEZZASALMA dal 01.02.1998 ai primi del giugno 2003 e la già menzionata BLEFARI MELAZZI dal 13.10.2003 fino alla perquisizione del 20.12.2003.

Quanto alla riconducibilità all’associazione della cantina ed alla sua funzione di covo / base logistica, l’elemento di sicuro convincimento sta in quanto ivi reperito, tra esplosivi, parti di ordigni esplosivi, proventi di rapine ed altri delitti e documenti ideologici ed operativi, di cui s’è già dato conto.

La riconduzione alla stessa associazione dell’appartamento di v. Maia 6 è imposta, invece, dalle seguenti risultanze obiettive:

a) con chiavi sequestrate alla LIOCE all’atto dell’arresto del 02.03.2003 gli inquirenti poterono aprire il cancello ed il portone d’ingresso